

Bruxelles, 18 luglio 2019
(OR. en)

11303/19

AUDIO 97
CULT 100
DELA CT 137

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 3624 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.5.2019 che integra il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo indicatori di performance qualitativi e quantitativi supplementari

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 3624 final.

All.: C(2019) 3624 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.5.2019
C(2019) 3624 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.5.2019

**che integra il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo indicatori di performance qualitativi e quantitativi supplementari**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221) stabilisce una serie di indicatori di performance qualitativi e quantitativi da utilizzare per la valutazione e il monitoraggio.

La valutazione intermedia del programma ha confermato che gli attuali indicatori presentano numerose carenze connesse alla struttura del programma che ne ostacolano l'adeguato monitoraggio. La gerarchia degli obiettivi generali e specifici elencati nel regolamento (UE) n. 1295/2013 si applica uniformemente alle tre componenti del programma; le sette priorità del sottoprogramma MEDIA (articolo 9) e le sei priorità del sottoprogramma Cultura (articolo 12) sembrano tuttavia costituire una duplicazione degli obiettivi specifici, in quanto alcune si riferiscono a obiettivi a livello di programma mentre altre si riferiscono ai sottoprogrammi e/o a obiettivi a livello di azioni. L'attuale gerarchia degli obiettivi non permettere di cogliere facilmente una chiara concatenazione di cause ed effetti che colleghi le realizzazioni ai risultati intermedi e finali.

Gli indicatori specificati nel regolamento (UE) n. 1295/2013 non consentono inoltre un monitoraggio globale dei progressi e della performance del programma rispetto agli obiettivi fissati. La combinazione di indicatori prevista (indicatori di realizzazione, indicatori di risultato e indicatori di contesto che valutano l'andamento generale del mercato) non permette di misurare la performance complessiva del programma.

Il quadro rivisto di indicatori, contenente indicatori supplementari a integrazione degli attuali, mira a essere più esaustivo e a contemplare non solo gli obiettivi ma anche le priorità dei sottoprogrammi. Inoltre, poiché gli indicatori proposti sono stati definiti a livello di programma e sottoprogrammi e a livello delle misure di sostegno, è possibile misurare la performance del programma sia a livello di programma sia a livello di sottoprogrammi e singole misure.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione nel corso di una riunione ad hoc, tenutasi il 12 dicembre 2018, alla quale hanno partecipato anche osservatori del Parlamento europeo. L'elenco di indicatori supplementari è stato generalmente accolto con favore e, a seguito delle osservazioni degli esperti, 11 indicatori sono stati rivisti e cinque sono stati aggiunti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La Commissione usa i poteri conferiti dall'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1295/2013, in base al quale "[a]lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 riguardo all'integrazione degli indicatori di performance qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 18, paragrafo 1".

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.5.2019

che integra il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo indicatori di performance qualitativi e quantitativi supplementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE¹, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1295/2013, che ha istituito il programma Europa creativa ("il programma"), contiene disposizioni specifiche sul monitoraggio del programma e un elenco di indicatori da utilizzare per misurarne la performance. Le carenze dell'attuale quadro di indicatori hanno tuttavia ostacolato l'adeguato monitoraggio del programma.
- (2) Per quanto concerne la configurazione del programma, sebbene gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1295/2013 si applichino uniformemente a entrambi i sottoprogrammi e alla sezione transettoriale, le sette priorità del sottoprogramma MEDIA di cui all'articolo 9 e le sei priorità del sottoprogramma Cultura di cui all'articolo 12 costituiscono una duplicazione degli obiettivi specifici. Alcune priorità si riferiscono agli obiettivi del programma, mentre altre si riferiscono agli obiettivi dei sottoprogrammi o delle azioni. Di conseguenza le realizzazioni non possono essere direttamente collegate ai risultati intermedi e finali.
- (3) Gli indicatori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1295/2013 non consentono inoltre un monitoraggio globale dei progressi e della performance del programma rispetto agli obiettivi fissati. Attualmente vi sono indicatori di realizzazione e di risultato, ma gli indicatori che potrebbero essere considerati indicatori di impatto sono in numero limitato. Vi è infine una serie di indicatori per la valutazione dell'andamento generale del mercato che non possono essere utilizzati per misurare la performance del programma.
- (4) È necessaria una revisione globale del quadro per il monitoraggio della performance del programma, con l'introduzione di indicatori qualitativi e quantitativi supplementari. Nel corso della valutazione intermedia esterna del programma la Commissione ha sviluppato nuovi indicatori sulla base dell'esperienza finora acquisita con l'attuazione del programma.
- (5) La serie di indicatori proposti dovrebbe costituire il quadro per la misurazione dei progressi compiuti dal programma nel conseguimento dei suoi obiettivi. I nuovi indicatori dovrebbero essere utilizzati sia per il monitoraggio regolare del programma sia per la valutazione finale a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1295/2013.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.

- (6) La performance del programma dovrebbe essere misurata a livello di programma, di sottoprogramma e di singole misure e ciò si rispecchia nella concezione dei nuovi indicatori proposti. In tal modo si dovrebbero ottenere utili informazioni in merito ai settori culturali e creativi del programma come pure in merito ai campi culturale e audiovisivo in relazione ai sottoprogrammi. Gli indicatori basati sulle misure dovrebbero invece fornire informazioni sull'attuazione di specifiche misure dei sottoprogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In aggiunta agli indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1295/2013, si applicano i seguenti indicatori di performance:

- i) numero di posti di lavoro creati dal programma nei settori culturali e creativi;
- ii) contributo finanziario dei settori culturali e creativi mobilitato dal programma per i progetti finanziati;
- iii) numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee generate dal programma, incluse, ove possibile, le opere di un altro paese;
- iv) numero e quota di società audiovisive che riferiscono un miglioramento della posizione di mercato grazie al sostegno del sottoprogramma MEDIA.

2. In aggiunta agli indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1295/2013, si applicano i seguenti indicatori di performance:

- i) numero ed entità dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma, compreso il paese d'origine delle organizzazioni beneficiarie;
- ii) numero delle attività culturali e creative organizzate a livello transnazionale con il sostegno del sottoprogramma Cultura;
- iii) numero di partecipanti ad attività ed esperienze di apprendimento, sostenute dal programma, che hanno migliorato le proprie competenze e la propria occupabilità (compresa la proporzione di donne);
- iv) prove qualitative riguardanti i successi nel campo dell'innovazione artistica, imprenditoriale e tecnologica ottenuti grazie al sostegno del programma;
- v) elenco di premi, nomine e riconoscimenti conferiti alle opere audiovisive sostenute dal sottoprogramma MEDIA nel quadro dei principali festival internazionali e delle principali accademie nazionali (compresi la Berlinale, Cannes, gli Oscar e gli European Film Awards).

3. In aggiunta agli indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1295/2013, si applicano i seguenti indicatori di performance:

- i) numero di biglietti d'ingresso venduti negli Stati membri per film di altri Stati membri distribuiti nell'Unione con il sostegno del programma;
- ii) quota di biglietti d'ingresso venduti negli Stati membri per film di altri Stati membri;
- iii) quota di opere audiovisive dell'Unione sostenute dal programma al cinema e sulle piattaforme digitali;
- iv) numero medio di territori non nazionali in cui i titoli o i film e le opere televisive sostenuti sono stati distribuiti;
- v) numero di coproduzioni sviluppate e create con il sostegno del programma, compresa la quota di coproduzioni con diversi partner;
- vi) proporzione di opere audiovisive sostenute dal sottoprogramma MEDIA che sono dirette o scritte da donne.

4. In aggiunta agli indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1295/2013, si applicano i seguenti indicatori di performance:

- i) numero di artisti e professionisti creativi e della cultura e numero di cittadini che i progetti sostenuti dal sottoprogramma Cultura hanno permesso di raggiungere direttamente e indirettamente;
- ii) numero di partecipanti a progetti sostenuti che riferiscono nuove o migliori opportunità di mercato o professionali;
- iii) numero di progetti sostenuti dal programma rivolti a gruppi svantaggiati, tra cui persone provenienti da un contesto migratorio, persone con disabilità e disoccupati, in particolare giovani disoccupati;
- iv) dimensioni (micro, piccole, medie e grandi) delle organizzazioni che partecipano ai progetti (numero annuale di effettivi e fatturato annuo o bilancio annuo);
- v) numero e proporzione di progetti di cooperazione su piccola e larga scala sostenuti dal sottoprogramma Cultura;
- vi) numero di artisti e professionisti creativi e della cultura geograficamente mobili oltre i confini nazionali grazie al sostegno del sottoprogramma Cultura, per paese d'origine e genere;
- vii) numero di traduzioni letterarie realizzate ogni anno con il sostegno del programma;
- viii) numero e percentuale di traduzioni da lingue meno diffuse sostenute dal programma;
- ix) numero di libri prodotti con il sostegno del programma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.5.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER